



**COMUNE DI GUBBIO
REGOLAMENTO
SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
COMITATI TERRITORIALI**

REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 1

(contenuto)

Il presente regolamento disciplina la costituzione, il funzionamento e le competenze dei Comitati Territoriali, organismi di partecipazione all'amministrazione locale, previsti dall'art. 15 dello Statuto Comunale.

TITOLO I (Comitati Territoriali)

CAPO I

Organizzazione e funzioni

ART. 2

(Definizione)

Il Comitato Territoriale è l'organismo di partecipazione alla amministrazione locale su base territoriale; è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale; è di riferimento istituzionale sul territorio di competenza per i residenti, gli elettori e le associazioni, dei quali rappresenta istanze e bisogni, concorrendo ad organizzare l'attività e la propositività.

Per lo svolgimento del proprio mandato, in particolare per quanto previsto dai successivi articoli 11 e 13, i Comitati Territoriali si avvalgono di un'apposita struttura messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

ART. 3

(Ripartizione Territoriale)

La ripartizione territoriale, il numero dei Comitati Territoriali, i componenti di ciascun Comitato, sono quelli indicati in allegato "A" al presente regolamento.

I Comitati Territoriali avranno sedi in edifici Comunali individuati tra quelli più baricentrici rispetto all'ambito territoriale di competenza.

ART. 4

(Organi del Comitato territoriale)

Sono organi del Comitato Territoriale:

1. Il Comitato;
2. Il Presidente;
3. Il Vice Presidente;

Il Comitato provvede alle elezioni del Presidente a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti. Dopo due votazioni, in distinte sedute, è sufficiente la maggioranza assoluta. Elegge altresì il Vice Presidente a maggioranza assoluta.

Il Presidente individua, tra i Consiglieri, un Segretario con funzioni verbalizzanti.

ART. 5

(Durata in carica)

La durata in carica del Comitato Territoriale è pari a quella del Consiglio Comunale e rimane in carica fino all'insediamento del successivo Comitato Territoriale.

ART. 6

(Requisiti dei Consiglieri)

Sono eleggibili a consiglieri dei Comitati Territoriali tutti i cittadini italiani, gli stranieri, e gli apolidi residenti nel territorio del Comitato Territoriale che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data della consultazione.

Sono ineleggibili gli amministratori, eletti e nominati in primo e secondo grado, di qualunque ente o amministrazione pubblica o di società a partecipazione pubblica, nonché i dipendenti comunali.

I consiglieri in carica che incorrano nelle predette cause di ineleggibilità decadono dalla stessa carica. La decadenza è pronunciata dal Comitato Territoriale previa contestazione.

ART. 7

(Dimissioni e decadenza dalla carica)

I Consiglieri possono rinunciare all'incarico mediante atto scritto, inoltrato al Sindaco e al Presidente del Comitato Territoriale. Il consigliere dimissionario, decaduto, divenuto incompatibile o cessato per altra causa, è surrogato con il primo dei non eletti con comunicazione del Sindaco al Comitato Territoriale.

E' dichiarato decaduto, con atto del Comitato Territoriale, il consigliere che, senza giustificato motivo risulta assente a tre sedute consecutive del Comitato.

ART. 8

(Riunioni)

Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese. Può riunirsi in seduta straordinaria per determinazione del Presidente, per richiesta scritta di almeno 1/3 dei consiglieri o di almeno 50 cittadini.

Il Comitato annualmente indice un'assemblea pubblica per la verifica della propria attività.

L'avviso di convocazione del Comitato Territoriale e l'invito di partecipazione alle assemblee pubbliche promosse dallo stesso vengono trasmessi al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai singoli assessori ed ai Consiglieri Comunali.

E' data facoltà al Sindaco, di intesa con il Presidente, di convocare il Comitato Territoriale.

ART. 9

(Sedute)

Le sedute sono convocate e presiedute dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vicepresidente; altrimenti vale la regola del consigliere più anziano d'età.

Le sedute del Comitato Territoriale, per la loro validità, richiedono la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e/o al momento in carica.

Le sedute sono pubbliche, fatta eccezione per le questioni riguardanti le persone.

Lo stesso Comitato deve stabilire le forme e i modi per favorire la partecipazione dei cittadini.

Ciascuna proposta è approvata quando ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.

ART. 10

(Compiti del Presidente)

Il Presidente:

1. convoca e presiede il Comitato e le Assemblee pubbliche;
2. predispone l'ordine del giorno del Comitato, tenendo conto delle proposte e richieste ricevute;
3. dà corso a tutte le decisioni prese dal Comitato;
4. riferisce al Sindaco;
5. può essere convocato dall'Amministrazione Comunale per riferire sui problemi di competenza del Comitato Territoriale.

6. partecipa, con diritto di parola ma senza diritto di voto, alle riunioni delle commissioni consiliari, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; in caso di suo impedimento delega alla partecipazione alle riunioni uno dei componenti del Comitato Territoriale

ART. 11
(Funzioni consultive)

Il Comitato Territoriale, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, esprime pareri su atti fondamentali che abbiano particolare incidenza sul territorio comunale ovvero sull'ambito territoriale di pertinenza.

La richiesta di parere è obbligatoria su:

- Relazione previsionale e programmatica;
- Bilancio annuale e pluriennale;
- Varianti al P.R.G.;
- Strumenti urbanistici attuativi del P.R.G.;
- Piani di Commercio,
- Localizzazione sul territorio di interventi pubblici.

I pareri devono essere resi entro venti giorni dall'invio della richiesta.

La richiesta di parere deve avvenire contestualmente all'invio delle proposte di deliberazione alla Commissione Consiliare competente.

Qualora l'Amministrazione Comunale ravvisi la necessità di una procedura d'urgenza i termini vengono ridotti a sette giorni. L'esito dei pareri espressi dai Comitati Territoriali viene riportato nella delibera di Giunta/Consiglio.

I Comitati Territoriali, previa riunione svolta tra i presidenti, presentano ogni anno, una relazione sull'attività svolta; la relazione sarà letta in Consiglio Comunale da uno dei Presidenti appositamente delegato.

I Comitati Territoriali nella relazione di cui al comma precedente possono evidenziare problemi, formulare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa da essi svolta, nonché a garantire una migliore realizzazione di quanto previsto nel presente regolamento.

La relazione, inviata al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri Comunali e discussa entro 60 giorni dalla sua presentazione, in Consiglio Comunale alla presenza dei presidenti e dei consiglieri dei Comitati Territoriali che, facendone richiesta al Presidente del Consiglio Comunale, possono intervenire nella discussione.

ART. 12
(Funzioni propositive)

Ciascun Comitato Territoriale da solo o congiuntamente ad altri può proporre alla Giunta ed al Consiglio progetti di deliberazione su argomenti inerenti il territorio considerato.

L'organo che riceve la proposta deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Il Comitato Territoriale concorre, ai sensi dell'art. 6 commi 3 e 4 del Regolamento del Difensore Civico, alla selezione delle candidature a Difensore Civico.

ART. 13
(Gestione servizi di base)

L'Amministrazione Comunale può affidare ai Comitati Territoriali le funzioni gestionali di servizi di base esistenti nel territorio di competenza.

L'Amministrazione Comunale verifica annualmente la programmazione e la qualità dei servizi sul territorio, la loro razionalizzazione rispetto ai costi, con i Comitati Territoriali interessati, che concorrono alla loro organizzazione.

L'affidamento della gestione dei servizi di base è disciplinato da apposita convenzione contenente:

- l'oggetto del servizio affidato;
- la definizione dei poteri gestionali;
- l'attività e le finalità da perseguire;
- la previsione degli oneri e la corrispondente dotazione finanziaria;
- le forme di controllo sull'attività e sulla gestione finanziaria;

ART. 14
(Potere sostitutivo)

Qualora gli organi del Comitato Territoriale non adempiano ai compiti gestionali di cui al precedente art.13, il Sindaco o suo delegato, su parere del Consiglio Comunale deve provvedere in sostituzione sulla base di specifica relazione degli uffici competenti.

In caso di urgenza, di danneggiamento di beni comunali, di interruzioni di servizio, di avvenimenti gravi, il Sindaco o suo delegato si sostituisce al Comitato Territoriale, fino alle determinazioni adottate dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

ART. 15
(Referendum)

I referendum consultivi e propositivi, per questioni che hanno rilevanza nel territorio di uno o più Comitati Territoriali, sono consentiti e indetti con le modalità stabilite dall'art. 20 dello Statuto su proposta inoltrata da uno o più Comitati Territoriali al Consiglio Comunale.

ART. 16
(Assemblee popolari ed indagini conoscitive)

I Comitati Territoriali convocano le assemblee dei cittadini residenti nel proprio territorio, previa deliberazione che ne stabilisca l'ordine del giorno.

Possono altresì, svolgere indagini tra i cittadini residenti nel proprio territorio per acquisire una documentata conoscenza dei problemi sociali o il parere della popolazione su rilevanti questioni di competenza del Comitato stesso.

ART. 17
(Informazione e documentazione)

L'Amministrazione Comunale è tenuta a trasmettere ai Comitati Territoriali gli atti necessari per la completa e consapevole espressione dei pareri richiesti.

I Comitati hanno la facoltà di chiedere all'Amministrazione Comunale l'intervento alle loro riunioni di amministratori e funzionari per chiarimenti in ordine alle pratiche in esame.

Un componente del Comitato o un dipendente comunale, appositamente designato predispone il verbale che riporta le determinazioni adottate, i pareri, le proposte e richieste del Comitato Territoriale a cui l'Amministrazione comunale risponde entro trenta giorni dal ricevimento.

Il Comune provvede alla diffusione esterna delle iniziative e dell'attività dei Comitati territoriali.

ART. 18
(Rapporti con la comunità territoriale)

Il Comitato Territoriale agisce di norma nei rapporti con associazioni e cittadini, secondo il criterio della democrazia diretta, favorendo e promuovendo l'informazione e la discussione su temi di natura sia locale che generale, in particolare attinenti educazione scolastica, sanitaria e ambientale, diritti e doveri di cittadinanza, solidarietà sociale.

L'Amministrazione Comunale concorda annualmente con i Comitati Territoriali piani di attività culturali decentrate da svolgere sul territorio.

Ogni cittadino ha la facoltà di presentare interrogazioni, petizioni, e proposte per iscritto o verbalmente al Presidente ed ai consiglieri del rispettivo Comitato Territoriale.

Alle petizioni, interrogazioni o proposte, il Consiglio del Comitato Territoriale dà risposta nella prima seduta convocata dopo il ricevimento della comunicazione.

ART. 19

(Conferenze dei Presidenti dei Comitati Territoriali)

Il Sindaco convoca e presiede la conferenza dei Presidenti dei Comitati Territoriali.

La stessa può essere convocata su richiesta di almeno 2 dei Presidenti dei Comitati Territoriali; in questo caso il Sindaco provvede alla sua convocazione entro quindici giorni dalla richiesta.

Copia del verbale delle sedute della conferenza viene inviata dal Sindaco al Presidente del Consiglio Comunale ed ai capigruppo consiliari.

ART. 20

(Accesso agli atti)

Il Presidente del Comitato Territoriale, il vice Presidente, il consigliere delegato ad hoc dal Presidente, per accedere agli atti comunali godono dei diritti previsti per i consiglieri comunali, fermo il dovere di mantenimento del segreto di ufficio quando gli atti siano segreti o riservati.

ART. 21

(Spese di funzionamento)

Per le spese necessarie al funzionamento dei Comitati Territoriali si provvede con apposito capitolo di bilancio.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute dai consiglieri per la partecipazione ad iniziative, inerenti la loro funzione, che si svolgono fuori dal territorio comunale preventivamente autorizzate dalla dal settore competente su proposta degli organi del Comitato Territoriale. A tal fine, si applicano i parametri in vigore per le indennità di trasferta dei Consiglieri Comunali.

CAPO II

Procedimento elettorale

ART. 22

(Elettorato attivo e passivo)

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Comunale sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Gubbio, e tutti i residenti nel Comune di Gubbio, anche se non cittadini italiani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Per l'eleggibilità a consigliere del Comitato Territoriale si fa riferimento al precedente art. 6.

ART. 23

(Indizione delle elezioni)

Le elezioni dei Comitati Territoriali vengono indette dal Sindaco a mezzo di apposito manifesto da affiggere almeno sessanta giorni prima della votazione

Le elezioni dei Comitati Territoriali si tengono entro 120 dall'insediamento del Consiglio Comunale.

ART. 24 *(Candidature)*

Il Comitato Territoriale viene eletto a scrutinio segreto e a suffragio universale, su lista unica di candidati ordinati alfabeticamente, di numero non superiore al doppio degli eligendi indicati nella Tab. A., e non inferiore allo stesso numero di eligendi più un quinto.

Ogni elettore, ricorrendo le condizioni di cui ai precedenti artt. 6 e 22 del presente regolamento, può autocandidarsi mediante dichiarazione di accettazione di candidatura da presentare entro il 45° giorno antecedente la data stabilita per l'elezione, nei giorni feriali, presso l'ufficio elettorale.

Qualora le autocandidature presentate risultassero in numero inferiore al minimo previsto dal precedente comma 1, il Sindaco con apposito manifesto riapre la possibilità di presentazione delle autocandidature per ulteriori dieci giorni.

Qualora invece il numero delle autocandidature presentate dovesse risultare superiore al massimo previsto dal precedente primo comma, nella formazione della lista di candidati si terrà conto dell'ordine temporale di presentazione delle dichiarazioni di autocandidatura.

Le liste così formate saranno pubblicate con apposito manifesto, che conterrà, oltre alla lista con l'indicazione del Cognome e Nome, luogo e data di Nascita dei candidati, anche i luoghi di riunione dei seggi elettorali e le modalità di espressione del voto. Nello stesso manifesto saranno indicate le modalità per l'esercizio del diritto di voto.

ART. 25 *(Accesso al voto)*

Gli elettori potranno accedere ai seggi elettorali predisposti, esibendo la Tessera Elettorale in loro possesso assieme ad un documento di identità o al permesso di soggiorno.

Agli elettori di età compresa tra i 16 e i 18 anni ed agli elettori stranieri o apolidi residenti nel territorio del Comitato Territoriale sarà consegnato un apposita attestazione di ammissione al voto.

Chi avesse smarrito o non avesse ricevuto la Tessera Elettorale o l'attestazione di ammissione al voto, prevista dal secondo comma, può munirsi degli stessi richiedendoli all'ufficio elettorale del Comune.

Viene ammesso alla votazione soltanto l'elettore che sia in possesso dei succitati titoli di ammissione al voto.

ART. 26 *(Ufficio elettorale di sezione)*

L'ufficio elettorale di sezione è composto dal Presidente e da un minimo di due ad un massimo di quattro scrutatori (di cui uno su indicazione del Presidente, assume anche le funzioni di segretario) a seconda della consistenza elettorale della sezione stessa.

Il Presidente è nominato dal Sindaco previa domanda tra coloro che, residenti nel Comune di Gubbio, sono inclusi nell'elenco tenuto dalla Corte di Appello.

Gli scrutatori sono nominati dal Sindaco sulla base della legislazione vigente.

ART. 27 *(Votazione)*

Il seggio viene costituito, per le operazioni preliminari, alle ore 7,00 del giorno stabilito per le votazioni; la votazione ha inizio a partire dalle ore 08.00 e prosegue ininterrottamente sino alle ore 21,00.

Lo scrutinio viene effettuato successivamente a quelli relativi ad altre consultazioni e prosegue ininterrottamente sino al termine.

La scheda elettorale deve riportare il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati, ordinati alfabeticamente.

L'elettore può esprimere un solo voto individuale.

Il voto va espresso mediante apposizione di segno di croce od altro chiaro segno nello spazio contenete il nome del candidato.

L'elettore può esprimere il proprio voto anche mediante indicazione di altro nominativo non incluso nella lista. Ai fini della corretta attribuzione del voto può essere indicata anche la data di nascita.

E' comunque da ritenersi valido il voto espresso senza l'indicazione della data di nascita, purché non vi siano casi di omonimia; in tal caso tale indicazione è obbligatoria pena l'annullamento del voto.

Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti, prevale il candidato maggiore di età.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

ART. 28

(Commissione tecnica di controllo)

Per garantire la regolarità del procedimento elettorale è istituita una Commissione di controllo composta dal Segretario Generale, che la presiede, e da altri due funzionari nominati dal Sindaco.

ART. 29

(Proclamazione dei risultati)

La Commissione di cui al precedente art. 28 esercita le funzioni di ufficio elettorale centrale, verificando l'esito delle operazioni di scrutinio, attraverso i verbali delle elezioni rimessi dai Presidenti di seggio, al termine delle operazioni elettorali.

Decide, quindi, su tutti i reclami pervenuti e sull'attribuzione dei voti contestati e non assegnati.

Terminate le operazioni di cui ai commi precedenti redige apposito verbale proclamando l'esito della consultazione.

La proclamazione del risultato deve avvenire entro i cinque giorni successivi alla votazione e portato a conoscenza dei cittadini mediante apposito manifesto almeno dieci giorni prima dell'insediamento dei Comitati Territoriali da parte del Sindaco

ART. 30

(Insediamento)

A conclusione delle operazioni elettorali il Consiglio Comunale, senza ritardo, prende atto dei verbali della Commissione Tecnica di controllo e della relativa graduatoria elettorale. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il Sindaco insedia ciascun Comitato Territoriale.

TABELLA “A”

L'ambito territoriale di competenza dei Comitati Territoriali è individuato dai confini di ciascuna frazione amministrativa, così come indicata nel piano topografico prescritto dall'art. 9 della legge 24/12/1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi di popolazione, e dell'art. 38 del regolamento d'esecuzione approvato con D.P.R. 30/05/1939, n. 223, e dalle sezioni elettorali in essi ricadenti.

N. 1 - CAPOLUOGO

L'area comprende il capoluogo, le frazioni di S. Angelo dopo Serra, Villamagna e la parte nord di S. Secondo (Monte Foce, Bottaccione e Serra Grande) – sono altresì comprese altre piccole parti di S. Secondo e S. Agostino a nord della circonvallazione.

CONFINI

NORD – EST: confine comunale con Cantiano, con Scheggia e Pascelupo e con Costacciaro;

SUD – EST: linea crinale di Cima del Barco;

SUD – OVEST: strada di Circonvallazione e crinale Monte Alto;

NORD – OVEST: torrente di San Donato, crinale di Cima Lanciacornacchia, Valle della Faggia e linea azimutale sino al Comune di Cantiano.

N. 2 - AREA EST

L'area comprende le frazioni di S. Marco, Padule, S. Andrea del Calcinaro, Loc. Spada, Torre Calzolari, Torre dell'Olmo, Branca, Baccaresca, Serrabrunamonti, Ghigiano.

CONFINI

NORD - EST: confine comunale con Costacciaro e con Sigillo;

EST: confine comunale con Sigillo e Gualdo Tadino;

SUD – EST: confine con Gualdo Tadino;

SUD: fiume Chiascio;

OVEST: torrente Saonda;

NORD – OVEST: torrente Zappacenero, Fosso di S. Marco e strada vicinale di Fontecese.

N. 3 – COLPALOMBO – CARBONESCA – CARESTO

L'area comprende le frazioni di Colpalombo, Carbonesca, Caresto.

CONFINI

L'area è compresa tra il corso del Torrente Saonda, del Fiume Chiascio ed il confine comunale con Valfabbrica.

N. 4 - AREA SUD

L'area comprende parte delle frazioni di S. Agostino (Ferratele e Zappacenero basso), S. Secondo (Fontanelle), cipolletto, S. Maria Maddalena, S. Vittorino, Colonnata, Vallingegno, Valdichiascio, Petroia, Biscina, Fratticiola, Febino, Morleschio, S. Cristina, Carpiano, Carestello, Monteluiano, Montanaldo, Castiglione e Pietramelina S. Martino in Colle, Goregge.

CONFINI

NORD: strada di Circonvallazione;

NORD – EST ed EST: crinale Monte Alto, torrente Zappacenero, fosso S. Marco, torrente Saonda, fosso di Colognola, monte Salce, fosso della Bera;

SUD – EST: fiume Chiascio e confine comunale con Valfabbrica.;

SUD: confine comunale con Perugia;

NORD – OVEST: tratti dei corsi d'acqua denominati torrente Mussino, torrente Fiumicello, torrente Lanna, Rio della Rena, linea a sud della strada provinciale Scorcello – Castiglione, torrente Saonda e torrente S. Donato.

N. 5 – AREA OVEST

L'area comprende le frazioni di Montelovesco, Pieve d'Agnano, Sioli, Pisciano, Nerbisci, Nogna, , Semonte, Casamorcia, Monteletto, Loreto, Loc. Mocaiana, S. Benedetto Vecchio, Petazzano, Morena, Salia, S. Maria di Burano, S. Margherita, S. Bartolomeo.

CONFINI

SUD, OVEST, NORD – OVEST: confini comunali con Umbertide e Pietralunga;

NORD – EST: confini comunali con Cagli e Cantiano;

EST e SUD – EST: linea azimutale da confine comunale con Cantiano, a Valle della Faggia, Crinale di Cima Lanciacornacchia, torrente S. Donato, torrente Saonda, linea a sud della strada provinciale Scorcello – Castiglione, Rio della Rena, Torrente Lanna, Torrente Fiumicello, Torrente Mussino.

COMPONENTI DI CIASCUN CONSIGLIO

N. 1 – Capoluogo	n. 15 consiglieri
N. 2 – Area Est	n. 11 consiglieri
N. 3 – Colpalombo	n. 7 consiglieri
N. 4 – Area Sud	n. 11 consiglieri
N. 5 – Area Ovest	n. 11 consiglieri
